



Legge 24 dicembre 2007 n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

ARTICOLO 1

Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali.

Comma 4 – Destinazione extragettilo

Il comma stabilisce che le maggiori entrate tributarie che saranno realizzate nel 2008 rispetto alle previsioni, saranno destinate, in primo luogo, alla riduzione dell'indebitamento secondo gli obiettivi contenuti nel DPEF 2008-2011.

Se le maggiori entrate fossero superiori agli obiettivi definiti con il DPEF 2008-2011, saranno allora utilizzate per la riduzione della pressione fiscale a favore dei lavoratori dipendenti attraverso l'aumento delle detrazioni sui redditi di lavoro dipendente.

Per questo motivo, le maggiori entrate di carattere permanente saranno iscritte in un apposito fondo che sarà utilizzato proprio per l'aumento delle detrazioni sui redditi di lavoro dipendente salvo che sia necessario finanziare interventi urgenti e imprevisi per calamità naturali o per esigenze riguardanti la sicurezza del Paese.

La disposizione si pone quindi l'obiettivo di diminuire la pressione fiscale (solo a vantaggio dei lavoratori dipendenti) già nel 2008 ma, tale obiettivo, di fatto si realizzerà solo se si verificheranno alcune condizioni: 1) ci saranno maggiori entrate rispetto a quelle previste; 2) le maggiori entrate saranno superiori anche rispetto agli obiettivi di indebitamento stabiliti dal DPEF; 3) non si dovranno affrontare spese per calamità naturali o per la sicurezza del Paese.

Aspettiamo quindi di verificare se la diminuzione della pressione fiscale si realizzerà o se invece rimarrà un mero auspicio.

Commi 11-12 / 15-16 - Detrazioni per assegni al coniuge / Detrazioni per le famiglie numerose

I commi 11-12 prevedono detrazioni, applicate sul reddito complessivo, per i coniugi che percepiscono assegni periodici a seguito di separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio risultante da provvedimenti del giudice.

I commi 15-16 sanciscono che ai genitori con almeno quattro figli è riconosciuta un'ulteriore detrazione per carichi di famiglia, pari a 1.200 euro. Ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia come per le altre detrazioni, il reddito complessivo è assunto al netto della prima casa.

Si deve ancora una volta prendere tristemente atto che il Governo di Centrosinistra continua ad attuare, nonostante le motivate e circostanziate critiche che provengono dalla società civile e dagli esperti in materia fiscale, una politica errata, persistendo nell'annullamento di quanto predisposto dal Governo della CDL con la Finanziaria per il 2005 e cioè la trasformazione delle detrazioni per carichi di famiglia in deduzioni, che aveva incrementato il reddito disponibile delle famiglie, imboccato positivamente la strada del riconoscimento del valore sociale delle spese sostenute per i figli e inserito l'Italia nel solco tracciato dai Paesi europei più avanzati.

F.S.

Comma 80 - Medici

Il comma sancisce che, in ottemperanza alla normativa europea, le prestazioni di medicina legale sono assoggettate all'IVA a partire dal 2005.

F.S.

Comma 83 - White list

Il comma introduce modifiche alle disposizioni antielusive contenute nel d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

In particolare, la lettera n) del comma in esame aggiunge al TUIR un nuovo articolo (168-bis), che costituirà il riferimento per l'applicazione di tutte le norme antielusive contenute nel Testo unico relativamente ad operazioni di vario tipo, compiute sia da persone fisiche che da imprese residenti o situate fiscalmente in Paesi considerati privilegiati.

Il vigente sistema, il quale prevede che l'individuazione degli Stati aventi un regime fiscale privilegiato (c.d. "paradisi fiscali") avvenga per mezzo di un decreto ministeriale (c.d. "black list" o lista nera), viene abolito e sostituito con un nuovo sistema, diametralmente opposto, basato invece su liste bianche (c.d. "white list").

Difatti, il nuovo articolo 168-bis prevede l'emanazione, sempre con decreto ministeriale, di due "white list". La prima lista conterrà l'elenco dei paesi con i quali vige un effettivo scambio di informazioni e varrà per l'applicazione delle disposizioni relative alla presunzione di residenza dei trust, alla deducibilità dei costi e all'applicazione di ritenute in uscita. Per la redazione della seconda lista, invece, si terrà conto anche del livello di tassazione presente negli Stati esteri, che non dovrà essere sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, e varrà ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative ai dividendi, alle plusvalenze e alle società controllate e collegate estere.

Conseguentemente all'introduzione di tale nuovo sistema, vengono dunque modificate numerose disposizioni del TUIR e di altre leggi fiscali. Ad esempio, la lettera a) del comma in esame modifica i criteri di residenza fiscale previsti nel Testo unico, per cui la residenza resta italiana, salvo prova contraria, qualora il trasferimento avvenga in Paesi diversi rispetto a quelli inseriti nella "white list".

La lettera c) dispone che gli utili di società residenti all'estero concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile, se maturati in Stati non ricompresi nella "white list". La seguente lettera d) precisa che il medesimo criterio si applica anche in materia di plusvalenze. Infine, le lettere l) ed m) sostituiscono, nelle attuali disposizioni di legge, la definizione di "paradisi fiscali" con quella di "white list", rispettivamente per le società controllate estere e quelle collegate estere.

S.A.

Comma 84 - White list. Prelievo su interessi, redditi di capitale e dividendi

Il comma in esame modifica l'articolo 26, in materia di ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale, del D.P.R. 29-9-1973 n. 600 recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", per adeguarlo al nuovo sistema della "white list" introdotto dal comma precedente.

In particolare la nuova normativa precisa che il prelievo sui titoli emessi dalle società il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati dei Paesi inclusi nella "white list" è operato con l'aliquota del 12,50%, a condizione che, al momento dell'emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore al doppio del tasso ufficiale di riferimento, relativamente ai titoli negoziati nei mercati dei Paesi "white list", oppure al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi per tutti gli altri casi.

L'aliquota della ritenuta è fissata al 27% se i percipienti risiedono in Paesi non "White list".

S.A.

Comma 85 - White list. Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero

Il comma modifica l'articolo 10-ter della L. 23 marzo 1983, n. 77 recante "Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare". Le disposizioni tributarie di suddetto articolo vengono semplicemente adeguate all'introduzione del sistema della "white list".

S.A.

Commi 86 e 87 - White list. Altre norme di coordinamento

I commi in esame dispongono modifiche ad altre norme tributarie, al fine di adeguarle al nuovo sistema della "white list". In particolare il comma 86 interviene sull'articolo 2, in materia di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, recante "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare", convertito poi, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 410.

Il successivo comma 87 apporta modificazioni al decreto legislativo 1 aprile 1996 n. 239 "Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli simili, pubblici e privati", precisando che la ritenuta del 12,50 per cento non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili, emessi da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati degli Stati "white list".

S.A.

Commi 88 e 89 - White list. Decorrenza

I commi in esame precisano che le nuove regole sulla “white list”, di cui ai precedenti commi, entreranno in vigore a partire dal periodo di imposta successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che individua i Paesi “white list”. Pertanto, fino al periodo d’imposta precedente, continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.

S.A.

Comma 90 - White list. Periodo transitorio

Il comma dispone che, per i primi cinque anni dall’entrata in vigore della nuova normativa, nella “white list” sono inclusi gli Stati o i territori che ora non sono elencati nelle “black list”.

S.A.

Commi 121-123 - Ritenute

I sostituti d’imposta, tenuti a rilasciare il CUD, dal gennaio 2009, comunicheranno mensilmente in via telematica, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i dati relativi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.

(Prima di questa disposizione, i dati di ogni anno solare erano comunicati una sola volta entro il 31 ottobre dell’anno successivo).

A.MA.

Comma 130 - Cessione di beni alle Onlus

La cessione gratuita di beni non di lusso alle Onlus, per importo non superiore al 5% del reddito d’impresa dichiarato, si considera erogazione liberale, cioè distribuzione, oblazione, elargizione fatta con generosità e gratuità senza alcuno scopo e senza che per l’erogante vi possa essere alcun corrispettivo o beneficio direttamente o indirettamente collegato.

Questa norma non è che la diretta conseguenza di quanto previsto dal D.L. 14.3.2005 n. 35, *Interventi per favorire la competitività e lo sviluppo*, convertito con la L. 14.5.2005 n. 80 e approvato dal Governo della Casa delle Libertà, a cui va il merito di aver riordinato la materia con l’art 14 (*Onlus e terzo settore*).

F.S.

Comma 131 - Certificazioni del sostituto d’imposta

A decorrere dall’anno 2009, le certificazioni fiscali (per es. il CUD), rilasciate dal sostituto d’imposta ai dipendenti pubblici, dovranno essere rese disponibili esclusivamente con invio all’indirizzo di posta elettronica assegnato a ciascun dipendente, come avviene già per i cedolini paga.

A.MA.

Comma 132 – Esonero canone RAI

Il comma 132 prevede che, nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 516,46 euro per 13 mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone RAI esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.

Stabilisce inoltre che, per l'abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra 500 e 2.000 euro per ciascuna annualità evasa.

Le modalità applicative delle disposizioni saranno definite attraverso un decreto del ministro dell'economia e delle finanze.

Questo è il contenuto del comma 132 sul quale è bene fare alcune considerazioni.

Innanzitutto, bisogna ricordare che il 18 dicembre 2007 il canone RAI è stato aumentato del 2% passando da 104 a 106 euro l'anno.

Inoltre, come riportato su "Liberò" del 10 gennaio 2008: "basta una calcolatrice per scoprire che con 500.000 euro possono essere esentati solo 4.716 vecchietti"; "gli ultrasessantacinquenni in Italia, stando all'ultimo censimento, sono 4.732.414. il che vuol dire che solo l'1% della platea degli anziani avrebbe diritto all'esenzione".

Ma, ancora più "interessanti" sono le informazioni reperibili sul sito www.abbonamenti.rai.it (accessibile a tutti) dove, rispetto al comma 132 della legge finanziaria 2008, e quindi all'esenzione dal pagamento del canone RAI per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, vengono fornite ulteriori precisazioni.

Dal sito risulta infatti che:

le esenzioni saranno concesse solo fino al limite massimo di 500.000 euro annui, per cui non è detto che tutti coloro che godono dei requisiti potranno poi beneficiare dell'esenzione;

i criteri per la scelta delle domande da accogliere saranno fissati da un decreto ministeriale per il quale non è fissato un termine di adozione e non è possibile prevedere, al momento, quando sarà adottato;

la domanda per ottenere l'esenzione potrà essere inviata dalla data fissata dal decreto ministeriale e, inviando la domanda prima del decreto, si rischia che la stessa non possa essere accettata;

non si conosce, al momento, neppure l'indirizzo al quale la domanda di esenzione dovrà essere inviata e, mancando il decreto, non si può sapere, al momento, quali documenti dovranno essere allegati alla domanda;

si sa però che, ai fini dell'esenzione, non si dovrà prendere in considerazione il solo reddito da pensione ma sarà necessario che tutti i redditi, propri e del coniuge, cumulati insieme (comprese proprietà immobiliari, rendite finanziarie, ecc.) non superino nel complesso la somma di 516,46 euro per 13 mensilità;

se il soggetto di età pari o superiore a 75 anni convive con persona diversa dal coniuge, non ha diritto ad avere l'esenzione, neppure se il convivente non gode di alcun reddito;

se il soggetto ha un televisore nel luogo di residenza e uno in un'altra abitazione non può avere l'esenzione;

se un soggetto è in possesso di tutti i requisiti non è comunque certo di poter ottenere l'esenzione perché, secondo la finanziaria 2008, potranno essere utilizzati solo 500.000 euro;

in ogni caso, in attesa del decreto ministeriale, è necessario pagare il canone RAI per l'anno 2008.

Come direbbe qualche comico, sorge spontanea una domanda: ma vi pare una cosa seria?

(MP)

Commi 136-137 - Pensioni indebite

Le pensioni o quote di pensione o trattamenti di famiglia a carico dell'INPS, indebitamente percepiti dagli italiani residenti all'estero anteriormente al 1° gennaio 2007, verranno recuperati

mediante trattenuta diretta sulla pensione da erogare in misura non superiore al quinto e senza interessi.

Questa disposizione non si applica in caso di dolo riconosciuto del beneficiario. (Si deve intendere che verrà recuperato l'indebitato tutto e subito con gli interessi).

A.MA.

Commi 197-199 - Casse sanitarie

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore di questa legge Finanziaria, un decreto del Ministro della salute determinerà le prestazioni e gli ambiti di intervento dei Fondi sanitari integrativi.

La soglia di deducibilità dei contributi versati ai fondi sanitari integrativi ed il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente di tali contributi passa a 3.615,20 euro annui.

A.MA.

Comma 200 - Assegni familiari

Il comma in esame stanziava 30 milioni annui a decorrere dal 2008 per il finanziamento degli assegni familiari, la cui disciplina è stata ridisegnata nella finanziaria per il 2007 con il maldestro tentativo di restituire alle famiglie un po' di briciole per compensare il grave abbattimento del reddito disponibile delle stesse, dovuto alla reintroduzione delle detrazioni fiscali in luogo delle deduzioni per carichi di famiglia a suo tempo approvate dal Governo della Casa della Libertà.

La Lega Nord condanna con decisione operazioni di questo tipo e si esprime a favore di un sistema di risparmio fiscale corrispondente ad un diritto costituzionale consolidato.

F.S.

Comma 201 - Asili nido

Il comma 201 proroga le detrazioni Irpef sulle rette degli asili nido, di cui al comma 335 della Legge n. 266 del 23.12.2005 (Finanziaria per il 2006), approvate a suo tempo dal Governo della Casa della Libertà.

Quel poco di valido che la manovra attuale prevede in campo di assistenza sociale non è che la pedissequa ripetizione di normative approvate su iniziativa della Lega Nord nella passata legislatura.

F.S.

Comma 203 - Handicap

Il comma in titolo prevede l'esenzione della concessione governativa sui telefoni per i cittadini sordi.

F.S.

Comma 204 - Lavoro all'estero

Per gli anni 2008, 2009 e 2010 i redditi da lavoro dipendente dei frontalieri concorrono a determinare il reddito complessivo solo per l'importo eccedente 8.000 euro.

Comma 221 - Detrazione per carichi di famiglia

Il comma in questione sancisce l'obbligo, per i contribuenti che intendano usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia, di dichiarare annualmente di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni.

Nessuna disposizione più di questa mostra tutta l'arroganza e la prepotenza della politica fiscale del Centrosinistra, la quale tratta i padri di famiglia da potenziali truffatori e li sottopone ad una schiacciante e opprimente burocrazia, dando in cambio solo elemosine.

F.S.

Commi 241-246 - Fondo amianto

Viene istituito presso l'INAIL un apposito fondo per le vittime dell'amianto. Il fondo erogherà una prestazione economica aggiuntiva alla rendita diretta o in favore di superstiti. Il finanziamento di tale fondo è a carico per un quarto delle imprese, mediante un'addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto, e per tre quarti a carico dello Stato. L'onere a carico dello Stato è determinato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

A.MA.

Commi 266-268 - Gruppi di acquisto solidale

I commi in esame istituiscono i gruppi di acquisto solidale. Le loro attività rivolte agli aderenti non sono commerciali ai fini Iva. A tal fine vengono stanziati 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008.

I Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) sono gruppi di acquisto che si propongono di partire da un approccio critico al consumo e che vogliono applicare il principio di equità e solidarietà ai propri acquisti. I criteri che guidano la scelta dei fornitori in genere sono la qualità del prodotto e l'impatto ambientale totale (prodotti locali, alimenti da agricoltura biologica od equivalenti, imballaggi a rendere).

F.S.

Comma 272 - Rimborsi ai co.co.co.

Viene estesa anche ai redditi percepiti per la cessazione delle collaborazioni coordinate e continuative od a progetto la disposizione che prevede che per le indennità di fine rapporto, nonché per le altre indennità e somme equipollenti (es. indennità di preavviso, risarcimento danno per licenziamento, ...) non si procede ai rimborsi, se l'imposta rispettivamente a debito o a credito è inferiore a cento euro.

A.MA.

Comma 303 - Trasporto pubblico locale. Ammortizzatori sociali

In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, viene estesa anche al settore del trasporto pubblico locale le misure a sostegno del reddito e dell'occupazione previste per i processi di ristrutturazione aziendale e crisi aziendali di enti e aziende che erogano servizi di pubblica utilità (legge 662/96, art. 2, comma 28).

A.MA.

Comma 308 - Trasporto pubblico locale. Rinnovi contrattuali

A decorrere dall'anno 2008 i finanziamenti statali per il rinnovo del contratto del settore del trasporto pubblico locale verranno versati direttamente alle Regioni.

A.MA.

Comma 344 - Isee («riccometro»)

Il comma in esame detta nuove norme per l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE, altresì definito «riccometro»), che è lo strumento che serve a stabilire un criterio di priorità nell'assegnazione delle prestazioni sociali agevolate, cioè dei vari sussidi economici e dei servizi assistenziali.

Si resta veramente allibiti a fronte dell'ulteriore complicazione di un istituto che già ha reso, nel corso di quasi un decennio, la vita impossibile sia ai cittadini che richiedevano le prestazioni sociali sia alle amministrazioni locali preposte ad erogarle e che è stato definito da più parti, non immotivatamente, «persecutorio».

In base al disposto normativo in esame, il compito di calcolare l'ISEE passa all'Agenzia delle entrate, che riceverà la dichiarazione che i cittadini devono presentare ai comuni o ai caaf o anche, in forma diretta, all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede Inps competente per territorio. L'invio all'agenzia delle Entrate avverrà esclusivamente per via telematica. L'Agenzia delle entrate determinerà l'Isee in relazione a diversi parametri, quali gli elementi contenuti nell'anagrafe tributaria e i dati autocertificati dal soggetto richiedente. L'agenzia potrà individuare omissioni, ovvero difformità dei dati rispetto a quelli in proprio possesso.

Per il cittadino si prospetta un calvario di successive dichiarazioni e contro-dichiarazioni che ritarderanno l'erogazione dei servizi richiesti; senza contare lo spettro delle indagini della Guardia di Finanza che, nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento, potrà controllare la posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari di chi richiede agevolazioni, con invio automatico alla Guardia di finanza degli elenchi contenenti i nominativi dei soggetti per i quali emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare.

Così uno strumento estremamente farraginoso, inventato dal Governo di Centrosinistra nel 1998 e che ha reso la vita difficile ai nostri cittadini, diventerà praticamente inutilizzabile, comprimendone ancor di più i diritti sociali.

In un solo senso questo strumento era migliorabile e la modalità l'aveva suggerita, già nella passata legislatura, un deputato della Lega Nord in una mozione sul costo della vita. Riportiamo uno stralcio delle sue dichiarazioni in sede di discussione della mozione: *“(...) Desidero sottolineare che il costo della vita non è tenuto in considerazione nella determinazione dell'indicatore socioeconomico, utile per l'accesso ai servizi sociali agevolati. Pertanto, in questo caso, dall'applicazione, come avviene oggi, di un indicatore socioeconomico uniforme in tutto il territorio risulterebbero[ad esempio] penalizzati i pensionati del nord poiché, a parità di pensione con quelli del sud, sopportano maggiori oneri e, quindi, dovrebbero rientrare nella categoria di soggetti disagiati.*

Anche il Fondo monetario internazionale nei suoi studi ha rilevato che sul nostro territorio nazionale vi sono diversità di costo della vita e, pertanto, ha sollecitato i nostri organi di governo ad introdurre il concetto di indennità di carovita nel calcolo delle retribuzioni”¹.

Non è neanche il caso di dire che tale suggerimento è rimasto del tutto inascoltato.

F.S.

¹ Sergio Rossi ed altri, Mozione n. 1-00093/XIV *Sul costo della vita*, Discussione sulle linee generali, Seduta n. 274 del 4/3/2003, Camera dei Deputati